



E.I.

DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO COMUNALE

Data 29/07/2023

Sessione URGENTE

Atto N. 32

OGGETTO: *Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.*

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze, in sessione urgente, oggi sabato 29/07/2023

Alle ore 10.10 fatto l'appello nominale, risultano

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Minardo Mariacristina	X		Covato Giammarco	X	
Alecci Giovanni	X		Gugliotta Salvatore		X
Armenia Pietro	X		Caruso Giuseppe Massimo	X	
Cascino Margherita	X		Giannone Lorenzo		X
Spadaro Daniela		X	Nigro Paolo	X	
Ruffino Ippolito		X	Frasca Elena	X	
Guccione Neva	X		Giurdanella Leandro	X	
Civello Giorgio		X	Franzò Miriam	X	
Borrometi Fabio	X		Cecere Cristina	X	
Floridia Rita		X	Aurnia Michelangelo	X	
Scapellato Daniele		X	Spadaro Giovanni	X	
Covato Giovanni Piero	X		Castello Ivana	X	

Presenti: 17 consiglieri

Assenti : 7 consiglieri

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la prima convocazione, la dott.ssa Mariacristina Minardo, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta che è dichiarata pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Commissario Straordinario con deliberazione n. 125 del 18 maggio 2023, esecutiva, adottata con i poteri della Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione della seguente deliberazione;

Vista la proposta di delibera per il Consiglio di pari oggetto protocollo 24638 del 22/05/2023 che qui si trascrive:

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000, che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, nonché l'art. 149 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 avente per oggetto "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, per le Unioni di Comuni, nonché per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire con deliberazione di Consiglio Comunale un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano presso le strutture ubicate sul proprio territorio, imposta da applicare secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per ogni notte di soggiorno;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15 febbraio 2013, esecutiva, con la quale è stata istituita l'imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento di attuazione;

- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 114 dell'8 luglio 2017, n. 27 del 27 marzo 2019 e n. 36 del 28 aprile 2021, con le quali sono state apportate modifiche al regolamento dell'imposta di soggiorno;

Ritenuto che si rende utile introdurre ulteriori modifiche al "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno*" inserite nell'unito documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;

Visti:

- l'OREL;

- la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*" e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.*";

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*";

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.*";

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 18 del 24/05/2023, prot. n. 25333 del 25/05/2023

Visto il parere espresso dalla 1.a Commissione Consiliare in data 26/07/2023, prot. n. 36739 del 27/07/2023,

Udito il dibattito consiliare che sarà allegato al presente atto successivamente alla sua pubblicazione;

Preso atto che durante il dibattito la cons. Castello ha chiesto una sospensione della seduta per 10 minuti e, non trovandosi accordo in aula, tale richiesta è stata posta ai voti con il seguente esito:

VOTAZIONE PER LA SOSPENSIONE RICHIESTA DALLA CONS. CASTELLO

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI	16 (non è presente la cons. Franzò)
VOTI FAVOREVOLI	2 (cons. Spadaro Giovanni, Castello)
VOTI CONTRARI	11 (cons. Armenia, Guccione, Borrometi, Covato Giovanni Piero, Covato Giammarco, Caruso, Nigro, Frasca, Giurdanella, Cecere, Aurnia)
VOTI ASTENUTI	3 (cons. Minardo, Alecci, Cascino)

Con 2 voti favorevoli, 11 voti contrari e 3 voti astenuti la richiesta viene respinta.

Con voti espressi a norma di legge, il cui risultato che qui di seguito si trascrive:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI	16 (non è presente la cons. Franzò)
VOTI FAVOREVOLI	14 (conss. Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Guccione, Borrometi, Covato Giovanni Piero, Covato Giammarco, Caruso, Nigro, Frasca, Giurdanella, Cecere, Aurnia)
VOTI CONTRARI	2 (conss. Spadaro Giovanni, Castello Ivana)
VOTI ASTENUTI	0

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte:

1) Di approvare le modifiche al “*Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno*” inserite nell'unito documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2) di dare atto che si procederà, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica della deliberazione Consiliare mediante inserimento del testo nel “*Portale del federalismo fiscale*”, che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero.

Indi procedutosi con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, votazione il cui risultato è il seguente:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI	16 (non è presente la cons. Franzò)
VOTI FAVOREVOLI	14 (conss. Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Guccione, Borrometi, Covato Giovanni Piero, Covato Giammarco, Caruso, Nigro, Frasca, Giurdanella, Cecere, Aurnia)
VOTI CONTRARI	1 (cons. Castello)
VOTI ASTENUTI	1 (cons. Spadaro Giovanni)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

Cons. Mariacristina Minardo



IL CONSIGLIERE ANZIANO

Cons. Giovanni Alecci



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampiero Bella



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**.

Modica li **29 LUG. 2023**

Il Segretario Generale



Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 2 AGO. 2023 al 17 AGO. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li **29 LUG. 2023**

Il Segretario Generale



Per copia conforma all'originale, ad uso amministrativo

Modica, li _____

Il Segretario Generale



Città di Modica

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1 - Principi generali

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2013.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Modica.

2. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, campeggi, villaggi turistici, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, alloggi adibiti ad agriturismo, turismo rurale e turismo ambientale, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, residenze d'epoca, residence che operano sul territorio comunale, locazioni turistiche.

3. L'offerta di alloggio di cui al comma 2 consiste nel rendere temporaneamente disponibile a terzi una dimora o luogo, dietro compenso in denaro, ed indipendentemente:

- dallo svolgimento di attività imprenditoriale, non imprenditoriale o occasionale da parte del Gestore della struttura ricettiva;
- dalla eventuale fornitura di servizi accessori, come ad esempio fornitura di biancheria, pulizia dei locali, pasti, ed altro;
- dalla classificazione e dalla categoria della struttura ricettiva.

Articolo 3 - Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi per il turismo, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Modica, e riguardanti:

- progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli per turisti;
- cofinanziamento di interventi promozionali e turistici da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;
- incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- progetti ed interventi destinati alla formazione ed aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

2. Le azioni e gli interventi da intraprendere, ai sensi del comma 1, potranno essere concertati con i soggetti (consorzi, enti e organismi) operanti nell'ambito della promozione turistica, ferme restando in capo al Comune tutte le funzioni di indirizzo, direzione e controllo al fine di salvaguardare la coerenza delle finalità e il corretto utilizzo delle risorse per le finalità di cui al presente articolo.

3. Le relazioni di cui al comma precedente, sono inviate telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Copia telematica delle relazioni di cui al comma precedente è altresì trasmessa, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto concerne gli interventi sui beni culturali.

Articolo 4 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi di esazione

01. Il gestore, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve darne comunicazione all'ufficio comunale competente per materia.

1. Il soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e che non risulta iscritto nell'Anagrafe dei residenti nel Comune di Modica, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. Soggetto responsabile degli obblighi strumentali all'esazione dell'imposta è il Gestore della struttura ricettiva, d'ora innanzi il "Gestore", presso la quale sono ospitati i soggetti. Gli obblighi strumentali all'esazione sono descritti ai successivi articoli 7 ed 8.

2-bis. Il Gestore è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 2 con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione di cui al successivo comma 2-ter, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2-ter. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite dall'Amministrazione Comunale fino a quando sarà approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nel caso stabilisca una disciplina non compatibile con le modalità adottate.

2-quater. Agli stessi obblighi di cui al presente regolamento sono tenuti i soggetti che incassano il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, previsti dall'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle" e stagionalità.

2. L'imposta non si applica dall'ottavo giorno per soggiorni superiori ai 7 giorni consecutivi senza interruzioni.

3. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei termini di legge.

Articolo 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

a) i soggetti minori di 14 anni;

b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente; è consentita l'esenzione per due accompagnatori se il paziente è minorenne; l'applicazione di tale esenzione è subordinata al rilascio al gestore, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;

e) due soggetti per ogni gruppo pari o superiori a 20 persone (autista od accompagnatore);

d) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva dove svolge attività lavorativa;

e) soggetti che alloggiano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

f) soggetti che alloggiano per motivi di studio;

g) i dipendenti pubblici in missione;

h) soggetti che usufruiscono di pernottamenti gratuiti;

i) soggetti disabili che necessitano di assistenza continua, con relativo accompagnatore, o con due accompagnatori se il soggetto è minorenne;

j) volontari aderenti ad associazioni riconosciute a norma di legge che prestano servizio in occasione di calamità naturali;

k) cittadini iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Modica, ai sensi del precedente art. 4 comma 1;

l) cittadini di età superiore ai 70 anni;

m) soggetti che alloggiano per motivi di lavoro;

n) il personale appartenente alle forze dell'ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, gli operatori sanitari che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

2. I soggetti esenti, esclusi quelli di cui alle lettere a), i), k), l), rilasciano al Gestore, che le conserva per eventuali controlli dell'Ufficio comunale competente, un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo i modelli predisposti.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Articolo 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i soggetti minori di 14 anni;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente; l'applicazione di tale esenzione è subordinata al rilascio al gestore, da parte dell'interessato di un'attestazione della struttura sanitaria contenente le generalità del paziente, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;
- c) due soggetti per ogni gruppo pari o superiori a 20 persone (autista od accompagnatore);
- d) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva dove svolge attività lavorativa;
- e) soggetti che alloggiano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- f) soggetti che alloggiano per motivi di studio;
- g) soggetti disabili che necessitano di assistenza continua, con relativo accompagnatore;
- h) volontari aderenti ad associazioni riconosciute a norma di legge che prestano servizio in occasione di calamità naturali;
- i) soggetti iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Modica, ai sensi del precedente art. 4 comma 1;
- j) soggetti di età superiore ai 70 anni;
- k) il personale appartenente alle forze dell'ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, gli operatori sanitari che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

2. I soggetti esenti, esclusi quelli di cui alle lettere a), i), e j), rilasciano al Gestore, che le conserva per eventuali controlli dell'Ufficio comunale competente, la seguente documentazione:

- lett. b) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dell'accompagnatore;
- lett. c) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dell'accompagnatore;
- lett. d) attestazione della struttura ricettiva;
- lett. e) provvedimento dell'Autorità Pubblica;
- lett. f) attestazione dell'istituzione scolastica;
- lett. g) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dell'accompagnatore;
- lett. h) attestazione dell'associazione;
- lett. k) attestazione dell'ente di appartenenza.

All'articolo 7 è cassato il comma 8

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi non esenti corrispondono al Gestore l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.

2. Il gestore provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Modica. È consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

3. Il Gestore ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la documentazione relativa ai pernottamenti, l'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nella struttura e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

3-bis. Il Gestore è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Modica atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.

4. comma cassato

5. comma cassato

6. Il Gestore effettua trimestralmente, ed entro le scadenze di presentazione delle comunicazioni di cui al successivo articolo 8, comma 2, il versamento alla Tesoreria Comunale delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, secondo le indicazioni fornite dal competente Ufficio comunale.

7. Le somme da versare inferiori ad € 50,00 saranno aggiunte al versamento successivo, anche se complessivamente di importo inferiore al predetto importo.

~~8. Il Gestore, poiché maneggia e custodisce il denaro di pertinenza dell'erario pubblico, viene considerato agente contabile "di fatto", ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Essendo pertanto assoggettato alla relativa disciplina, presenta annualmente al Comune il "Conto della gestione dell'agente contabile" (Modello 21), entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, secondo il modello predisposto dal competente Ufficio comunale.~~

8-bis. Il Gestore è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 4, comma 2-ter, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

8-ter. Parimenti, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'art. 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

8-quater. Agli stessi obblighi di cui al presente articolo sono tenuti i soggetti che incassano il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, previsti dall'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

All'articolo 8 si aggiungono i commi 3-ter e 3-quater

Articolo 8 - Altri obblighi del gestore della struttura ricettiva

01. Il gestore deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.

1. Il gestore ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, affiggendo cartelli informativi multilingue in appositi spazi.

2. Il Gestore ha l'obbligo di presentare una comunicazione contenente informazioni rilevate nel trimestre solare, utili ai fini della determinazione e dell'esenzione dell'imposta, secondo il modello definito dal competente Ufficio comunale, al quale va trasmessa entro le seguenti scadenze:

- 1° trimestre (dal 1° gennaio al 31 marzo), entro il 30 aprile;
- 2° trimestre (dal 1° aprile al 30 giugno), entro il 31 luglio;
- 3° trimestre (dal 1° luglio al 30 settembre), entro il 31 ottobre;
- 4° trimestre (dal 1° ottobre al 31 dicembre), entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. La comunicazione va comunque effettuata anche nel caso in cui non vi sia nessun pernottamento nel trimestre solare.

3-bis. Agli stessi obblighi del presente articolo sono tenuti i soggetti che incassano il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, previsti dall'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-ter. I soggetti di cui ai precedenti commi 2 e 3-bis, gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, devono obbligatoriamente chiedere le credenziali per la registrazione della/e struttura/e gestite nel portale telematico dell'imposta di soggiorno ove disponibile.

3-quater. Con l'attivazione del portale telematico dell'imposta di soggiorno ogni comunicazione dovrà avvenire mediante il portale medesimo.

Articolo 9 – Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 8. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.

3. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei Gestori con esenzione di spese e diritti, può:

- a) intimare ai gestori delle strutture ricettive - compresi proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e firmati;
- c) disporre ispezioni amministrative, anche tramite il Corpo di Polizia Locale, presso le strutture ricettive e le sedi e le unità locali operative degli altri soggetti di cui all'art. 5, commi 9 e 10, del presente Regolamento;
- d) chiedere, anche a fini di monitoraggio, ai sensi dell'art. 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i..

Articolo 10 – Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria al presente Regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

1-bis. Le violazioni di natura amministrativa al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate nelle forme e nei modi previsti della Legge 24 novembre 1981, n.689.

1-ter. L'organo comunale competente ad applicare le sanzioni amministrative e tributarie in materia di imposta di soggiorno è individuato nel funzionario apicale responsabile del Settore delle Entrate e della fiscalità locale.

2. comma cassato

3. comma cassato

4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, alle prescritte scadenze, e per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

4-bis. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2-ter, da parte del gestore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

5. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

5-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti che incassano il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, previsti dall'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

6. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) in caso di omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 4, comma 01, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;

b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;

c) per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 8 del presente Regolamento, alle prescritte scadenze e per la violazione di obblighi diversi da quelli indicati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

6-bis. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi, al tasso vigente tempo per tempo ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006.

7. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate ai commi precedenti non esclude l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

8. comma cassato

9. comma cassato

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 12 - Rimborsi e compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, dietro apposita istanza del gestore, ovvero rilevate d'ufficio, l'importo sarà recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata devono essere riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 8, comma 2.
2. Nel caso in cui non si possa applicare il precedente comma 1, le somme in eccedenza saranno compensate, sempre su istanza del Gestore, con altre entrate tributarie ed extratributarie dovute al Comune.
3. Ove non sia possibile procedere alla compensazione il gestore può chiedere il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie in materia amministrativa sono devolute al Giudice Ordinario, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 150/2011.
2. Le controversie in materia tributaria sono devolute alle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992.

Articolo 14 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Il regolamento ha efficacia decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
3. Il presente regolamento è altresì pubblicato per esteso dal Comune sul proprio sito istituzionale all'indirizzo "www.comune.modica.gov.it".
4. Le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.